

**ESENZIONE DALL'OBBLIGO VACCINALE  
EX DL 172/2021 - PARERE**

**SOGGETTI ESENTI DALL'OBBLIGO VACCINALE  
EX DL 172/2021 E PARERE**

**DECRETO LEGGE 26 NOVEMBRE 2021 - N. 172 - ART 4 C. 1, 2 E 7 DL 44/2021**

**PROCEDURE OPERATIVE PER LA GESTIONE DEI CASI DI SOGGETTI ESENTI DALL'OBBLIGO VACCINALE - PARERE**

Il comma 7 art 4 DL 44/2021 "per il periodo in cui la vaccinazione di cui al C. 1 è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al C. 2 a mansioni anche diverse, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2". La norma prevede, in buona sostanza, che per il personale titolare di questo differimento e/o omissione sia necessario individuare delle aree lavorative a minore rischio di contagio al fine di tutelare la salute dell'interessato e della collettività. A tal proposito il Ministero dell'Istruzione interviene riferendo come di seguito "in relazione alle specifiche situazioni di contesto, il dirigente scolastico si avvale del **Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)** e del **Medico competente (MC)** per definire le possibili condizioni di riduzione del rischio di diffusione del contagio e di contenimento del rischio per la salute del soggetto esente e di quello nei confronti del quale la vaccinazione risulti differita, intervenendo sugli aspetti organizzativi connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa". Ed ancora interviene successivamente "in buona sostanza, acquisite le valutazioni tecniche del MC e del RSPP, nel rispetto della normativa vigente in materia di sorveglianza sanitaria, il dirigente scolastico valuta la possibilità che il personale di che trattasi prosegua nello svolgimento della prestazione lavorativa cui è normalmente adibito. In ipotesi contraria, ovvero qualora da detta valutazione tecnica emerga un rischio elevato, il dirigente individua, con la collaborazione dei tecnici sopra citati, interventi che consentano di ridurre il rischio, permettendo con ciò il proseguimento del servizio in condizioni accettabili di sicurezza. Potranno a tale fine essere adottati provvedimenti protettivi ulteriori rispetto agli usuali, quali, ad esempio, mascherine FFP2, visiere professionali parafiate aggiuntive all'utilizzo di mascherine, guanti in nitrile, camice monouso in TNT, utilizzo di aule di maggiore ampiezza, con studenti maggiormente distanziati e in numero ridotto, potenziamento aerazione (3/4 ricambi d'aria/ora)".

**A) PREVENZIONE RB: PRIORITARIAMENTE CAMBIO MANSIONE**

Considerando che alla presente data **la Prevenzione Rischio Biologico è da considerarsi PRIORITARIA**, si ritiene necessario applicare la misura più efficace legata al personale esente dal vaccino ovvero, **adibire gli stessi a mansioni alternative**. A puro titolo indicativo per il personale docente: attività di programmazione, di potenziamento a distanza degli apprendimenti, ecc...

**B) PREVENZIONE RB: MISURE DI PREVENZIONE SUPPLETIVE**

Solo qualora la misura A) non dovesse essere applicabile (per la patologia del soggetto interessato o per problemi di altro tipo) in linea generale è possibile immaginare degli scenari organizzativi standardizzati di misure di prevenzione suppletive, suddividendo per gruppi omogenei i lavoratori in relazione alla propria mansione. Da ciò scaturisce:

**- PER I COLLABORATORI SCOLASTICI (CON CERTIFICAZIONI DI ESENZIONE VACCINALE)**

- Sarà necessario che gli stessi vengano utilizzati nelle aree/classi/pleSSI a minor turn-over di utenza/terzi tra quelle presenti;
- Le stesse attività di pulizia siano effettuate in fasce temporali che esponano gli stessi il meno possibile ad eventuali contatti;
- Sarà necessario che vengano implementate le misure di prevenzione attraverso l'utilizzo obbligatorio di FFP2, di Visiera Parafiatto, di guanti in nitrile, di camici monouso in TNT, durante l'intero turno lavorativo e vigilare sul loro utilizzo.

**- PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO (CON CERTIFICAZIONI DI ESENZIONE VACCINALE)**

- Sarà necessario procedere all'utilizzo delle risorse in aree lavorative dedicate, con implementazione della distanza di sicurezza (minimo 3 metri da terzi), impossibilità di adibirli ad attività di Front Office e fornitura di FFP2, Visiera Parafiatto, guanti in Nitrile. Ove non sia possibile garantire queste misure si raccomanda il ricorso allo Smart-Working.

**- PER IL PERSONALE DOCENTE e TECNICI DI LABORATORIO (CON CERTIFICAZIONI DI ESENZIONE VACCINALE):**

1. **MISURE TASSATIVE:** Implementare le misure di prevenzione attraverso fornitura di FFP2, Visiera Parafiatto, guanti in Nitrile, Camici Monouso in TNT (*Infanzia e Sostegno*), durante l'intero turno lavorativo e vigilare sul loro utilizzo, areazione dei locali maggiorata (3/4 ricambi d'aria/ora);
2. **MISURE ALTAMENTE CONSIGLIATE:** Adibire il docente in aule la cui distanza tra il docente e i discenti sia superiore ai 3 metri, un distanziamento interpersonale garantito di almeno un metro tra alunni, la capienza dell'aula sia superiore a 1.82 mq per alunno, mentre, per le scuole dell'infanzia e per l'insegnante di Sostegno almeno 2,5 mq/alunno.

E per tutti, si suggerisce vivamente, nonostante la normativa non lo preveda, la possibilità di invitare gli stessi, *in maniera volontaria*, all'esecuzione di un test antigenico ogni 48 h, al fine di monitorare la loro e la altrui incolumità e ad **evitare**, nel tragitto casa/lavoro, **l'utilizzo dei mezzi pubblici**.

Si suggerisce inoltre, per la riapertura della Scuola in presenza a Gennaio 2022, la compilazione del *Modello di Autodichiarazione* allegato da parte di tutto il Personale e degli gli Alunni.

**Per concludere, si rimanda alle integrazioni e/o osservazioni del MC.**

Fonte: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - D.L. 26 Novembre 2021 . n. 172

Tutti gli atti prodotti dovranno rispettare le normative previste dalle norme anti-contagio da Covid-19

Letto e Approvato  
21.12.2021

L'RLS

Per presa  
visione il  
DSGA

RSPP

Il Dirigente  
Scolastico

## SOGGETTI ESENTI DALL'OBBLIGO VACCINALE

EX DL 172/2021 E PARERE

DECRETO LEGGE 26 NOVEMBRE 2021 - N. 172 – ART 4 C. 1, 2 E 7 DL 44/2021

PROCEDURE OPERATIVE PER LA GESTIONE DEI CASI DI SOGGETTI ESENTI DALL'OBBLIGO VACCINALE - PARERE

Il comma 7 art 4 DL 44/2021 "per il periodo in cui la vaccinazione di cui al C. 1 è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al C. 2 a mansioni anche diverse, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2". La norma prevede, in buona sostanza, che per il personale titolare di questo differimento e/o omissione sia necessario individuare delle aree lavorative a minore rischio di contagio al fine di tutelare la salute dell'interessato e della collettività. A tal proposito il Ministero dell'Istruzione interviene riferendo come di seguito "in relazione alle specifiche situazioni di contesto, il dirigente scolastico si avvale del **Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)** e del **Medico competente (MC)** per definire le possibili condizioni di riduzione del rischio di diffusione del contagio e di contenimento del rischio per la salute del soggetto esente e di quello nei confronti del quale la vaccinazione risulti differita, intervenendo sugli aspetti organizzativi connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa". Ed ancora interviene successivamente "in buona sostanza, acquisite le valutazioni tecniche del MC e del RSPP, nel rispetto della normativa vigente in materia di sorveglianza sanitaria, il dirigente scolastico valuta la possibilità che il personale di che trattasi prosegua nello svolgimento della prestazione lavorativa cui è normalmente adibito. In ipotesi contraria, ovvero qualora da detta valutazione tecnica emerga un rischio elevato, il dirigente individua, con la collaborazione dei tecnici sopra citati, interventi che consentano di ridurre il rischio, permettendo con ciò il proseguimento del servizio in condizioni accettabili di sicurezza. Potranno a tale fine essere adottati provvedimenti protettivi ulteriori rispetto agli usuali, quali, ad esempio, mascherine FFP2, visiere professionali parafrate aggiuntive all'utilizzo di mascherine, guanti in nitrile, camice monouso in TNT, utilizzo di aule di maggiore ampiezza, con studenti maggiormente distanziati e in numero ridotto, potenziamento aerazione (3/4 ricambi d'aria/ora)".

**A) PREVENZIONE RB: PRIORITARIAMENTE CAMBIO MANSIONE**

Considerando che alla presente data **la Prevenzione Rischio Biologico è da considerarsi PRIORITARIA**, si ritiene necessario applicare la misura più efficace legata al personale esente dal vaccino ovvero, **adibire gli stessi a mansioni alternative**. A puro titolo indicativo per il personale docente: attività di programmazione, di potenziamento a distanza degli apprendimenti, ecc....

**B) PREVENZIONE RB: MISURE DI PREVENZIONE SUPPLETIVE**

Solo qualora la misura **A)** non dovesse essere applicabile (per la patologia del soggetto interessato o per problemi di altro tipo) in linea generale è possibile immaginare degli scenari organizzativi standardizzati di misure di prevenzione suppletive, suddividendo per gruppi omogenei i lavoratori in relazione alla propria mansione. Da ciò scaturisce:

**- PER I COLLABORATORI SCOLASTICI (CON CERTIFICAZIONI DI ESENZIONE VACCINALE)**

- Sarà necessario che gli stessi vengano utilizzati nelle aree/classi/plessi a minor turn-over di utenza/terzi tra quelle presenti;
- Le stesse attività di pulizia siano effettuate in fasce temporali che esponano gli stessi il meno possibile ad eventuali contatti;
- Sarà necessario che vengano implementate le misure di prevenzione attraverso l'utilizzo obbligatorio di FFP2, di Visiera Parafata, di guanti in nitrile, di camici monouso in TNT, durante l'intero turno lavorativo e vigilare sul loro utilizzo.

**- PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO (CON CERTIFICAZIONI DI ESENZIONE VACCINALE)**

- Sarà necessario procedere all'utilizzo delle risorse in aree lavorative dedicate, con implementazione della distanza di sicurezza (minimo 3 metri da terzi), impossibilità di adibirli ad attività di Front Office e fornitura di FFP2, Visiera Parafata, guanti in Nitrile. Ove non sia possibile garantire queste misure si raccomanda il ricorso allo Smart-Working.

**- PER IL PERSONALE DOCENTE e TECNICI DI LABORATORIO (CON CERTIFICAZIONI DI ESENZIONE VACCINALE):**

1. **MISURE TASSATIVE:** Implementare le misure di prevenzione attraverso fornitura di FFP2, Visiera Parafata, guanti in Nitrile, Camici Monouso in TNT (*Infanzia e Sostegno*), durante l'intero turno lavorativo e vigilare sul loro utilizzo, areazione dei locali maggiorata (3/4 ricambi d'aria/ora);
2. **MISURE ALTAMENTE CONSIGLIATE:** Adibire il docente in aule la cui distanza tra il docente e i discenti sia superiore ai 3 metri, un distanziamento interpersonale garantito di almeno un metro tra alunni, la capienza dell'aula sia superiore a 1.82 mq per alunno, mentre, per le scuole dell'infanzia e per l'insegnante di Sostegno almeno 2,5 mq/alunno.

E per tutti, si suggerisce vivamente, nonostante la normativa non lo preveda, la possibilità di invitare gli stessi, *in maniera volontaria*, all'esecuzione di un test antigenico ogni 48 h, al fine di monitorare la loro e la altrui incolumità e ad **evitare**, nel tragitto casa/lavoro, **l'utilizzo dei mezzi pubblici**.

Si suggerisce inoltre, per la riapertura della Scuola in presenza a Gennaio 2022, la compilazione del *Modello di Autodichiarazione* allegato da parte di tutto il Personale e degli gli Alunni.

**Per concludere, si rimanda alle integrazioni e/o osservazioni del MC.**

Fonte: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE – D.L. 26 Novembre 2021, n. 172

Tutti gli atti prodotti dovranno rispettare le normative previste dalle norme anti-contagio da Covid-19

Letto e Approvato  
21.12.2021

L'RLS

Per presa  
visione il  
DSGA

RSPP

Il Dirigente  
Scolastico

**GIS CONSULTING**  
Engineering & Consulting